

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg. delib. n. 1250

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**OGGETTO:**

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.. L.P. 3 aprile 2007 n. 9. Approvazione nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Tenna, con sede in Tenna (Tn).

Il giorno **21 Agosto 2020** ad ore **15:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE**MARIO TONINA****ASSESSORE****MIRKO BISESTI****ROBERTO FAILONI****STEFANIA SEGNANA****ACHILLE SPINELLI****GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE**MATTIA GOTTARDI**

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE**PAOLO NICOLETTI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 60 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. "Nuove norme per la bonifica integrale", prevede l'obbligo in capo al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dell'approvazione degli statuti dei consorzi di miglioramento fondiario.

L'art. 29 della L.P. 3 aprile 2007 n. 9 "Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura", attribuisce tra i compiti di vigilanza della Giunta provinciale nei confronti dei consorzi di miglioramento fondiario, quello dell'approvazione dei loro statuti e delle eventuali modifiche.

In data 16 luglio 2020, prot. n. 415565, successivamente rettificata con nota di data 5 agosto 2020 prot. n. 474432, il Consorzio di miglioramento fondiario Tenna con sede in Tenna (Tn), ha presentato domanda di approvazione del nuovo statuto consorziale così come approvato dall'Assemblea in data 19 giugno 2020; tale modifica riguarda l'articolo 44 "Contributi consortili" prevedendo una maggiore tutela del consorzio nei casi di "grave morosità".

La documentazione rispetta quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2596 di data 02 dicembre 2011 con la quale si approvano i criteri inerenti gli adempimenti connessi all'applicazione del capo VIII della legge provinciale n. 9 del 3 aprile 2007.

Ai sensi dell'art. 3 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, la durata massima del procedimento per l'approvazione dello statuto dei Consorzi di Miglioramento Fondiario in base alla legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 art. 29, è stato fissato in 60 giorni calcolati partendo dal giorno successivo al ricevimento della domanda; il procedimento in oggetto è stato avviato in data 17 luglio 2020.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo Statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Tenna, con sede in Tenna (Tn), allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 17 luglio 2020 e termina con l'adozione del presente provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 16:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 STATUTO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO TENNA

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti

STATUTO

del

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TENNA

CAPO I

Art. 1

Natura giuridica e sede

1. Il Consorzio di Miglioramento Fondiario, denominato¹ "Consorzio di miglioramento fondiario di Tenna" è persona giuridica privata costituita ai sensi dell'articolo 863 del codice civile e secondo le norme previste dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'attività del Consorzio è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nel R.D. 13.02.1933, n. 215, e s.s. m.m.i.i. che ad esso si riferiscono, nonché dalle leggi nazionali e provinciali in materia.

3. Il Consorzio ha sede in Tenna.

Art. 2

Scopi

1. Rientrano negli scopi del consorzio l'esecuzione e la gestione delle attività e le altre opere di miglioramento di cui all'articolo 43 del Regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215 e successive modificazioni, nonché le attività previste dalle leggi nazionali e provinciali vigenti.²

2. In particolare il Consorzio ha lo scopo di provvedere, nell'interesse generale, alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle predette opere di miglioramento fondiario, di migliorare l'utilizzazione agricola e forestale delle particelle consorziate, di favorire il riordino fondiario, la difesa del suolo e la regimazione delle acque.

3. Il Consorzio non esercita attività commerciale.

¹ La denominazione è quella risultante dall'atto di costituzione o di riconoscimento ai sensi del R.D. n. 215/1933 e depositato presso la Struttura provinciale competente.

² R.D. 215/33 art. 43 - Possono essere sussidiate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni e quelle di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e, in genere ogni miglioramento fondiario eseguibile a vantaggio di uno o più fondi indipendentemente da un piano generale di bonifica. Possono pure essere sussidiati: a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia; b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Art. 3
Perimetro e superficie

1. Il comprensorio del Consorzio è evidenziato sulla planimetria allegata al presente statuto e la sua superficie, pari ad ettari 289.21.19, corrisponde alla somma delle superfici delle particelle fondiarie elencate nel catasto consorziale.

Art. 4
Conсорziati

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catastino di cui al successivo articolo 5 sono identificati come consorzati e sono tenuti a rispettare il presente statuto.

2. Ogni consorzato, relativamente alla superficie di sua proprietà, si impegna ad acconsentire la realizzazione degli attraversamenti, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle opere consorziali, da attuare all'interno del comprensorio consorziale. Spetta al Consiglio dei delegati, in caso di opere o situazioni particolari, fissare un indennizzo per la costituzione di eventuali servitù.

3. Eventuali variazioni concernenti la proprietà devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al consorzio, allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazione il proprietario indicato nel catasto del consorzio risponde ad ogni impegno assunto nei confronti del consorzio medesimo.

4. I comproprietari di una medesima particella consorzata possono delegare un unico soggetto che rappresenti gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio, ivi compreso il diritto di voto previsto dall'articolo 11 del presente statuto. La delega deve essere sottoscritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà quale rappresentante della comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di parità di quote di possesso verrà individuato il soggetto più anziano di età.³

5. Ciascun consorzato, nel rapporto con il consorzio, può farsi rappresentare con mandato a mezzo di altra persona consorzata o legata al consorzato da un rapporto di coniugio o di parentela entro il 3° grado. Il potere di rappresentanza è conferito all'interessato con mandato speciale comprendente la facoltà generale del mandatario ad obbligarsi in nome e per conto del mandante in riferimento ai singoli atti o qualsivoglia operazione. Il mandato deve essere conferito con atto scritto e la firma del mandante è autenticata da un notaio o nei modi previsti dalla normativa vigente. La dichiarazione di nomina o di revoca del mandato speciale dovrà essere resa pubblica nella prima Assemblea dei consorzati dalla data della nomina stessa. Nessun mandatario può rappresentare più di una ditta.

Art. 5
Catastino

1. Al fine di identificare tutte le proprietà incluse nel perimetro consorziale e i rispettivi proprietari pro-tempore, il consorzio compila e conserva un catastino delle particelle, distinte per Comuni catastali.

³ Qualora, nel caso di comproprietà, non vi sia accordo sulla rappresentatività del primo intestatario occorre, secondo la norma statutaria, che colui che rappresenta la maggior parte delle quote della proprietà sia munito delle relative deleghe. Queste devono essere portate a conoscenza del Consorzio prima dell'Assemblea affinché vi sia certezza circa l'identificazione del rappresentante della proprietà.

2. Il catastino deve essere aggiornato introducendo tutte le variazioni di proprietà segnalate e documentate dagli interessati conformemente al comma 3 dell'articolo 4 e accertate dal Consiglio dei Delegati, almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea.

3. Il catastino, che rappresenta la base per l'individuazione degli aventi diritto al voto e di calcolo per la determinazione del contributo a carico dei consorziati, è composto da:

a) l'elenco in ordine progressivo di tutte le particelle incluse nel consorzio, individuate attraverso il codice del comune catastale, il comune catastale, la superficie, i rispettivi proprietari indicati con la relativa quota di possesso e la destinazione colturale effettiva;

b) l'elenco in ordine alfabetico progressivo di tutti i consorziati individuati attraverso nome, cognome e data di nascita, le particelle che rappresentano e il numero dei voti che competono a ciascun consorziato

4. Il catastino deve comunque essere aggiornato almeno annualmente d'ufficio.

CAPO II°

Art. 6

Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei Conti.

SEZIONE I L'ASSEMBLEA

Art. 7

L'Assemblea generale e di zona

1. L'Assemblea è costituita dai proprietari degli immobili compresi nel catastino del Consorzio previsto dall'articolo 5 e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile.

2. L'Assemblea generale deve svolgersi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati; essa può essere convocata anche a seguito di richiesta motivata inoltrata al Presidente da almeno un quinto dei consorziati e che comunque rappresentino almeno il 25% della superficie consorziata.

3. Qualora si debbano trattare questioni riguardanti esclusivamente determinate zone del comprensorio, il Presidente, su deliberazione del Consiglio dei Delegati, convoca preventivamente in Assemblea zonale i consorziati direttamente interessati. All'Assemblea zonale si applicano in quanto compatibili gli articoli 9 e 10 del presente statuto.

4. Spetta all'Assemblea zonale proporre all'assemblea generale la realizzazione di nuove opere ed esprimere pareri preventivi in merito ad opere proposte dal Consiglio dei Delegati.

Art. 8

Attribuzioni dell'assemblea generale

1. Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i delegati e i revisori dei conti;

- b) deliberare in merito ad eventuali modifiche e integrazioni dello statuto consorziale, salva la facoltà del Consiglio dei Delegati di aggiornare lo Statuto stesso per quanto riguarda richiami a nuove norme imperative di legge;
- c) deliberare in merito alla ripermimetrazione del consorzio e su eventuali fusioni con altri consorzi;
- d) deliberare in merito all'adesione ad un consorzio di miglioramento fondiario di II grado e l'affidamento a quest'ultimo di compiti propri.⁽⁴⁾
- e) approvare il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo;
- f) deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:
 - 1) la realizzazione di opere consorziali;
 - 2) l'approvazione dei progetti di massima tecnici ed economici delle opere di miglioramento fondiario da realizzare, ovvero delle successive varianti progettuali che comportino per il consorzio un incremento di spesa superiore al 10%, rispetto a quella già approvata dall'assemblea ivi compresa la delega al Presidente di cui al punto 4 riferita alle delibere per l'assunzione di prefinanziamenti inerenti a dette opere;
 - 3) le compravendite di immobili;
 - 4) l'assunzione di mutui passivi; tale deliberazione deve essere accompagnata dalla deliberazione di autorizzazione al Presidente di sottoscrivere mutui per l'ammontare massimo a bilancio;
- g) deliberare in merito alle proposte formulate dalle assemblee di zona inerenti ad opere e carichi finanziari riguardanti esclusivamente determinate zone;
- h) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del Consorzio da sottoporre all'esame dell'Assemblea dal Consiglio dei delegati;
- i) deliberare sullo scioglimento del Consorzio;
- j) approvare il piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del consorzio.

Art. 9

Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente del Consorzio previa delibera del Consiglio dei Delegati, convoca l'Assemblea nel Comune ove ha sede il Consorzio o in Comuni limitrofi, mediante manifesto o avviso che deve essere affisso all'albo del Consorzio ed in più luoghi pubblici frequentati del/i Comune/i interessato/i, e nelle relative frazioni, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione; qualora il presidente non vi provveda, spetta ai Revisori segnalare all'organo tutorio la mancata convocazione dell'Assemblea.

2. Ove i consorziati lo richiedano, il Consorzio provvederà ad inviare l'avviso di convocazione per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, con oneri a carico del richiedente, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione stessa.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno e l'ora della convocazione, il luogo dove si svolgerà l'Assemblea ed il relativo ordine del giorno. Nel caso in cui all'ordine del giorno fossero previste elezioni degli Organi del Consorzio, nell'avviso di convocazione dovrà essere specificata l'ora in cui le votazioni avranno termine.

4. L'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio dei delegati. I consorziati hanno diritto di far inserire argomenti particolari all'ordine del giorno, previa richiesta scritta formulata al

⁴ Ai sensi dell'art. 55, II° comma, lett. b) del R.D. 215/1933, le delibere di adesione ad un Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado e di approvazione del relativo statuto devono essere adottate dalla maggioranza dei consorziati presenti che rappresentano almeno un quarto della superficie del territorio.

Presidente da almeno un quinto dei consorziati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

5. I manifesti o gli avvisi di convocazione, sui quali vanno annotati la data ed il luogo di esposizione, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, vanno conservati presso il Consorzio.

Art. 10

Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati e sia rappresentata più della metà della superficie consorziale. In seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea ha la possibilità di deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2.

2. La validità richiesta relativa alla composizione assembleare, deve tener conto altresì delle speciali disposizioni fissate dalla normativa vigente, riferita all'approvazione di particolari opere o progetti di miglioramento fondiario. L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non risultino nell'ordine del giorno comunicato ai consorziati, fatta eccezione per quelle concernenti la presidenza dell'Assemblea e la convocazione di una nuova Assemblea.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono vincolanti per tutti i consorziati.

Art. 11

Diritto di voto

1. Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catastino di cui all'articolo 5, che, alla data dell'Assemblea, non risultino in mora nei confronti del Consorzio, i delegati e mandatarî purché maggiori di età.

2. Per i corpi morali, per le società, per i minorenni, per gli interdetti e per gli enti comunque proprietari di immobili, per i soggetti sottoposti a concordato preventivo il voto è espresso dai rispettivi rappresentanti legali; per i soggetti falliti o sottoposti alle altre procedure di liquidazione concorsuale il voto è espresso rispettivamente dal curatore o dai commissari liquidatori o giudiziali. I proprietari iscritti pro-indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato ed hanno diritto al numero di voti relativo alla superficie complessiva della proprietà indivisa. Essi possono farsi rappresentare nell'assemblea con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4.

3. Ciascun consorziato può esercitare il diritto di voto a mezzo di altra persona consorziata o legata al consorziato da rapporto di coniugio o di parentela entro il 3°, purché il delegato sia maggiorenne e munito di delega. Le deleghe sono conferite con atto scritto completo di data e firma del socio delegante. Nessun votante può rappresentare con delega più di due ditte, valevoli ciascuna per l'espressione di un voto intero.

Art. 12

Attribuzione del numero di voti ai singoli consorziati ⁵

1. Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nell'assemblea è determinato:
in base alla superficie di proprietà secondo la seguente proporzione:

fino a Ha	0,5	voti n. 1
da Ha	0,5 a 2,0	voti n. 2
oltre Ha	2,0	voti n. 3.

Art. 13

Elenco degli aventi diritto al voto

1. L'elenco degli aventi diritto al voto è l'elenco dei consorziati previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all'art. 11.⁶
2. L'elenco è pubblicato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei bilanci.
3. Eventuali osservazioni o reclami contro l'elenco dovranno pervenire al Consiglio dei Delegati entro i cinque giorni successivi all'ultimo di pubblicazione.
4. Il Consiglio dei Delegati, effettuate le dovute verifiche, introduce le eventuali variazioni all'elenco e ne dà comunicazione scritta agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione.

Art. 14

Votazioni assembleari

1. Può partecipare all'assemblea e votare chi ha diritto al voto in base all'art. 11.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua vece dal vice Presidente, il quale sceglie 2 scrutatori; il segretario ha il compito della redazione del verbale come previsto all'articolo 35.
3. Chi si presenta a votare per delega o mandato deve consegnare al Presidente l'atto di delega o il mandato, di cui deve essere fatto cenno sull'elenco degli aventi diritto al voto a fianco del nome del rappresentato.⁷
4. Le votazioni in merito alle deliberazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano e le proposte sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Tuttavia, il Presidente, su

⁵ Scegliere una delle due possibilità e l'altra è da cancellare.

⁶ L'elenco deve essere redatto sulla base delle risultanze catastali o di altri documenti comprovanti titolarità diverse dal diritto di proprietà. In altri termini l'elenco è composto dalla successione progressiva dei soggetti rappresentanti le diverse situazioni proprietarie, che possono essere singole oppure costituire comproprietà. Un soggetto può comparire più volte con titolo di proprietà diverso, nel qual caso le situazioni non sono assemblabili in quanto alla base dell'elenco non è la persona fisica consorziata, bensì il potere di rappresentanza collegato alle diverse situazioni proprietarie.

⁷ Le eventuali deleghe conferite ad uno dei comproprietari, che non sia primo intestatario della proprietà, perché possa rappresentare la proprietà stessa devono essere presentate al Consorzio prima dell'assemblea.

specifica richiesta approvata a maggioranza dall'Assemblea, può disporre la votazione a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dall'articolo 15. Spetta agli scrutatori il controllo dei voti.

5 Per il rinnovo delle cariche il voto è sempre segreto e la votazione si chiude all'ora stabilita nel manifesto o avviso di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 9. Possono votare gli elettori che a quell'ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni.

Art. 15

Costituzione dei seggi per le votazioni a scrutinio segreto.

1. Per la votazione viene costituito un seggio elettorale, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente del Consorzio.

2. Funzionano da scrutatori due consorziati scelti dall'Assemblea; funge da Segretario il Segretario del Consorzio o, in mancanza di questo, persona idonea nominata dal Presidente del seggio;

3 Il Presidente del seggio consegna ad ogni votante, dopo che il seggio ne ha constatato l'identità, tante schede quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto. Le schede consegnate devono riportare il timbro del Consorzio e la vidimazione del Segretario consorziale (o del segretario del seggio elettorale).⁽⁸⁾

4. Al termine della votazione il Presidente del seggio apre le urne, controlla che il numero delle schede corrisponda a quello delle schede consegnate, le apre, ne dà lettura ad alta voce, mentre i due scrutatori registrano l'esito della votazione.

5. Delle operazioni è redatto apposito verbale a firma di tutti i componenti del seggio, che costituisce un allegato del verbale dell'assemblea.⁽⁹⁾

6. Le eventuali indennità da corrispondersi ai componenti del seggio ed al Segretario sono stabilite di volta in volta dal Consiglio dei delegati.

Art. 16

Contestazioni e reclami sulle votazioni a scrutinio segreto

1. Il seggio decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse insorgere in merito alle votazioni ed alle operazioni relative.

2. Il Segretario ha voto consultivo.

3. L'esito delle votazioni è pubblicato, per almeno 8 giorni consecutivi, all'albo consorziale dei Comuni interessati entro le 24 ore successive allo spoglio delle schede.

4. Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei Delegati.

SEZIONE II

⁸ E' opportuno che l'accesso alla sala nella quale si svolge l'Assemblea sia unico, in modo da ridurre al minimo il margine di errore nella consegna delle schede e nel controllo degli aventi diritto al voto.

⁹ I componenti del seggio devono sottoscrivere i verbali. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato, in toto o in parte, porrà a calce del verbale le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 17

Costituzione del consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è costituito da n° sette rappresentanti delle proprietà consorziali eletti dall'Assemblea a termini degli artt. 13 e 18.

Art. 18

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere

1. Non sono eleggibili a consigliere delegato coloro i quali abbiano con il consorzio:

- contratti di fornitura o di appalto in corso;
- rapporti di lavoro o incarichi professionali di durata superiore a 6 mesi;
- liti pendenti;
- funzioni di vigilanza;
- le persone indicate nell'art 19 del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali previa sostituzione delle parole “Comune” e “Comunale” rispettivamente con “Consorzio” e “Consorziale”, ad eccezione della lettera l) (i consiglieri consorziali in carica in altro Consorzio).

2. Non possono inoltre far parte del Consiglio dei delegati:

- a) chi ha il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto non ha reso conto della sua gestione;
- b) chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovi legalmente messo in mora;
- c) i falliti, per la durata di un quinquennio dalla data di dichiarazione di fallimento;

3. Non possono contemporaneamente essere delegati i coniugi, i parenti fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado, né le persone che figurano nel catasto pro indiviso, fatta eccezione per i passaggi interpoderali consortili.

4. La nullità o la decadenza agiscono nei riguardi di colui che ha conseguito successivamente il minor numero di voti.

Art. 19

Elezione del consiglio dei delegati

1. L'elezione del Consiglio dei Delegati avviene a votazione segreta con le modalità di cui al precedente articolo 15

2. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti, si intende eletto colui che rappresenta la maggior superficie nell'ambito del consorzio.

Art. 20

Risoluzioni delle contestazioni

1. Nel caso di contestazioni ai sensi dell'art. 16, il reclamo contro la decisione del seggio va presentato entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei Delegati neo eletto.

2. Il Consiglio dei Delegati neo eletto, in apposita seduta indetta dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere più anziano di età, entro quindici giorni dalle votazioni, decide sui

reclami di cui al precedente art. 16 e, in base alle risultanze dei verbali di votazione, proclama gli eletti.

3. Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche delegato, oppure se qualche delegato validamente eletto mediante atto scritto dichiara, entro dieci giorni dalla votazione, di non accettare la carica, resta eletto chi ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di elezioni si fa riferimento al Codice Civile e alle normative vigenti.

Art. 21

Convocazione del consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno il 50% dei delegati.

2. La convocazione del Consiglio dei Delegati deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro sistema idoneo che permetta la registrazione dell'avvenuto ricevimento, diretta ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nella quale siano indicati il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli argomenti da trattarsi.

3. Nei casi di urgenza si deroga alle modalità di convocazione sopra previste purché alla seduta risultino presenti tutti i componenti il Consiglio.

4. Almeno 24 ore prima dell'adunanza gli atti relativi agli argomenti da trattarsi sono a disposizione dei delegati e consultabili presso il Consorzio previa richiesta.

5. Le adunanze sono indette in unica convocazione e sono valide purché il numero degli intervenuti sia superiore al 50% dei consiglieri.

6. Le delibere vengono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22

Funzioni del consiglio dei delegati

1. Spetta al Consiglio dei Delegati:

- a) eleggere tra i delegati il Presidente e il Vicepresidente;
- b) deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;¹⁰
- c) predisporre il bilancio preventivo, le relative variazioni, e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) disporre i prelevamenti dai fondi di riserva distinti per titoli e deliberare le variazioni di bilancio concernenti storni da capitolo a capitolo, nell'ambito della stessa categoria e l'assunzione delle anticipazioni di cassa di propria competenza;
- e) proporre all'approvazione dell'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto;
- f) approvare i progetti esecutivi relativi a nuove opere di miglioramento fondiario e l'ammontare dell'eventuale prestito o mutuo;
- g) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- h) deliberare sui servizi di tesoreria e di riscossione dei contributi consorziali;
- i) predisporre il piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) approvare i ruoli di contribuzione stabiliti sulla base del piano di riparto della spesa e del bilancio preventivo approvati dall'Assemblea;

¹⁰ Gli argomenti proposti all'ordine del giorno come "varie ed eventuali" possono assumere solamente carattere informale e non deliberativo.

- k) provvedere alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consorziali, nonché all'organizzazione e al funzionamento dei servizi consorziali;
- l) approvare, qualora ritenuto necessario, il regolamento per la gestione delle opere e l'organizzazione e il funzionamento dei servizi ai consorziati;
- m) deliberare sull'assunzione e sul licenziamento del personale, fissarne il trattamento e approvarne, qualora ritenuto necessario, il regolamento per la gestione;
- n) deliberare:
 - 1) la contrattazione di prestiti o mutui ed il rilascio di delegazioni sui contributi consorziali;
 - 2) le compravendite di mobili, le anticresi, le permutazioni e gli affitti, l'enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o di servitù e le cessioni di credito;
 - 3) le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
- o) stabilire le norme e le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture, le affittanze di terreni, ripe, argini, di canali e per i diritti di pesca;
- p) provvedere all'aggiornamento del catasto di cui all'art. 5;
- q) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;
- r) autorizzare tutte le spese, ad eccezione di quelle demandate ad altri organi, ai sensi del presente statuto; ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, conformemente allo statuto, alle deliberazioni assembleari nonché nel rispetto della normativa vigente;
- s) prevedere e applicare somme dovute a titolo di risarcimento, da emettere nei confronti dei consorziati, per azioni o comportamenti che causino danni al Consorzio. Il Consorzio potrà sempre esercitare azione di rivalsa nei confronti di consorziati qualora lo stesso, quale soggetto passivo, sia colpito da azioni o provvedimenti di natura risarcitoria;
- t) individuare ed attuare accordi con altri Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo o di secondo grado, per la creazione di un unico centro amministrativo-contabile, al fine di una gestione più economica ed efficiente.

SEZIONE III

Art. 23

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio. Egli rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dei delegati nella prima riunione, presieduta dal Consigliere più anziano di età e convocata dal Presidente del Consorzio uscente, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del Consiglio.

3. Nella stessa seduta viene eletto il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Art. 24

Funzioni del Presidente

1. Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio dei Delegati e, per le adunanze di quest'ultimo, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) presiedere le Assemblee e il Consiglio dei Delegati, dichiarare aperte e chiuse le relative sedute, dirigere le discussioni;
- c) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi consortili;
- d) firmare tutti gli atti relativi all'amministrazione del Consorzio;

- e) nominare il Segretario del Consorzio e assumere e licenziare, su conforme deliberazione del Consiglio dei Delegati, il personale;
- f) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
- g) promuovere le azioni inerenti ai beni consorziali e tutte quelle di natura urgente;
- h) ordinare i pagamenti e le riscossioni;
- i) sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili e dei registri catastali. Sarà compito del Presidente, in particolare, assicurarsi che le variazioni catastali segnalate dai consorziati nel corso dell'anno vengano tempestivamente introdotte nel catastino e negli elenchi di cui agli art. 5;
- j) promuovere la concessione di sussidi per le opere di miglioramento fondiario, in base ai progetti approvati dall'Assemblea e dal Consiglio dei Delegati;
- k) presiedere, in conformità alle norme di cui alla lettera o) dell'art. 22, alle gare pubbliche e private;
- l) stipulare gli atti nell'interesse del Consorzio e firmare le delegazioni di pagamento sui contributi consorziali, il cui rimborso sia stato autorizzato dal Consiglio dei delegati a termini dell'art. 22 lettera n);
- m) fare eseguire d'ufficio i ripristini delle opere danneggiate e provvedere per il rimborso al Consorzio delle spese incontrate, a norma del successivo articolo 43;
- n) adottare nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio dei Delegati, da sottoporre a ratifica nella sua prima riunione successiva;
- o) fare quanto occorre per la gestione dell'ente.

SEZIONE IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25

Costituzione del collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee al Consorzio.

2. L'elezione dei Revisori dei Conti avviene con le modalità previste all'art.15; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

3. I revisori non possono far parte del Consiglio dei Delegati né avere con i consiglieri delegati vincolo di parentela o di affinità entro il II° grado o figurare con questi nei catasti pro-indiviso. Eventuali incompatibilità tra un componente il Consiglio dei Delegati e un componente il Collegio dei Revisori determina la decadenza del revisore.

4. Per essi valgono altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste all'art. 18, commi 1 e 2.

Art. 26

Funzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati senza diritto di voto;
- c) presenta al Consiglio e all'Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
- d) esamina e vista almeno annualmente il conto di cassa.

2. I Revisori dei Conti, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo su tutti i documenti amministrativi e contabili. Il Presidente deve mettere a disposizione dei Revisori dei Conti, anche individualmente, tutti i documenti necessari all'attività revisionale.

3. Dell'attività di controllo e dei risultati della stessa i revisori redigono un verbale, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio, per gli eventuali provvedimenti, nella prima seduta utile.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27

Durata e rinnovo delle cariche

1. Il Presidente, i Consiglieri delegati e i Revisori dei Conti durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza degli organi del Consiglio, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi, in questo periodo l'attività deliberativa del Consiglio uscente deve limitarsi all'ordinaria amministrazione.

Art. 28

Decadenza dalla carica

1. I Delegati e i Revisori dei Conti decadono dalla carica:

- a) a seguito di dimissioni, di rinuncia e di decesso;
- b) per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive rispettivamente del Consiglio dei delegati e del Collegio dei revisori;
- c) quando vengano a verificarsi le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste agli artt. 18 e 25 verificatesi dopo la nomina;
- d) limitatamente ai delegati per cancellazione dal catastino di cui all'art. 5, per effetto di trasferimenti di proprietà o per qualsiasi altro motivo.

2. La decadenza dei Delegati e dei Revisori è pronunciata dal Consiglio, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. Le dimissioni diventano immediatamente esecutive.

Art. 29

Vacanza dalle cariche

1. La carica di Consigliere Delegato che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuita entro 30 giorni mediante chiamata di colui che nelle ultime elezioni segue immediatamente l'ultimo eletto; qualora non vi siano nominativi sufficienti alla surroga dei posti vacanti, il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea, per provvedere alla sostituzione dei componenti mancanti attraverso apposite elezioni, entro tre mesi dalla vacanza.

2. Quando il numero dei Delegati si trovi ridotto a meno della metà, mancando la maggioranza il Consiglio dei Delegati non potrà prendere alcuna decisione e si dovrà provvedere al rinnovo totale del Consiglio mediante convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente uscente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età nel termine di due mesi dalla vacanza. In tal caso l'ordine del giorno dell'Assemblea dovrà prevedere il solo rinnovo delle cariche.

3. Per la sostituzione del Presidente dimissionario, il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, entro 10 gg. dalla data delle dimissioni, provvederà alla convocazione del Consiglio dei Delegati per l'elezione del nuovo Presidente.

4. La sostituzione dei Revisori dei Conti segue le modalità previste dal presente articolo per il Consiglio dei Delegati.

5. I sostituti dei consiglieri, del Presidente e dei revisori entrano subito in carica e vi rimangono fino a quando sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 30

Interessi in conflitto

1. I componenti degli organi consorziali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera, come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti ed affini entro il II° grado.

2. Il divieto comporta l'obbligo di abbandonare la sala durante la trattazione di detti affari, pena la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltretutto la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui il voto di chi doveva astenersi non abbia consentito di raggiungere la maggioranza.

Art. 31

Gratuità delle cariche, Indennità e rimborsi.

1. La partecipazione agli organi consorziali di norma è gratuita.

2. Il Consiglio dei Delegati può riconoscere un'indennità di carica al Presidente

3. Il Consiglio dei Delegati può riconoscere un eventuale compenso ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti, per incarichi professionali a loro affidati e di durata non superiore a sei mesi. Dette spese dovranno essere adeguatamente documentate.

C A P O I I I

DELIBERAZIONI DEL CONSORZIO

Art. 32

Verbali delle sedute degli organi consorziali

1. Per ogni riunione degli Organi consorziali viene redatto verbale, dal quale deve risultare la data, l'ora ed il luogo della medesima, la constatazione della regolarità dell'adunanza, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il riassunto della discussione, le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento, il numero dei voti favorevoli, dei contrari, degli astenuti e i nulli, nonché l'ora nella quale viene chiusa la riunione ed esclusivamente per le convocazioni dell'assemblea se trattasi di prima o seconda convocazione.⁽¹¹⁾

2. Ogni partecipante alla riunione ha diritto di fare inserire nel verbale della seduta le proprie dichiarazioni.

¹¹ Nel verbale assembleare vanno chiaramente specificate le ragioni di rinvio dell'adunanza alla II^ convocazione, (ad es.: mancata presenza in prima convocazione della metà più uno dei consorziati in rappresentanza della metà più uno della superficie). Va inoltre evidenziato il rispetto delle modalità di convocazione dell'Assemblea, come stabilite dallo Statuto.

3. Per le sedute di Consiglio e dei revisori dei conti devono essere indicati anche il nome e la qualifica degli intervenuti e degli assenti giustificati e ingiustificati.

4. Per le deliberazioni dell'Assemblea concernenti quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettere f 1) e f 2), il verbale deve anche riportare la superficie complessivamente rappresentata dai partecipanti che abbiano espresso voto favorevole.

5. I verbali assembleari e del Consiglio sono conservati in apposito registro e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito delle votazioni.

6. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale, che va conservato in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Art. 33

Pubblicazione delle deliberazioni e ricorsi

1. Le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio dei Delegati devono essere pubblicate, entro otto giorni dalla data della relativa assunzione, all'albo del Consorzio per almeno otto giorni consecutivi, in luogo visibile, presso la sede del Consorzio o anche presso altre sedi di enti o amministrazioni. E' possibile inoltre avvalersi, al fine di una più ampia conoscenza, di ulteriori mezzi e forme di pubblicità ritenute idonee.⁽¹²⁾

2. Contro le deliberazioni gli interessati possono fare opposizione presentando ricorso, entro otto giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Consiglio dei Delegati, che, nella prima adunanza, si pronuncia con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Contro le deliberazioni dell'Assemblea, gli interessati possono ricorrere solo per eventuali errori materiali di verbalizzazione.

4. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo: il Consiglio dei Delegati può sospendere l'atto impugnato, sopra istanza del ricorrente o d'ufficio, ove lo ritenga opportuno.

Art. 34

Copia delle deliberazioni

1. I consorziati possono prendere visione ed eventualmente farsi rilasciare copia, pagandone le spese, delle deliberazioni, degli atti e dei documenti assunti dagli Organi consorziali e riguardanti l'attività del Consorzio, nei limiti previsti dalle leggi nazionali e provinciali in materia di riservatezza.

C A P O I V

AMMINISTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONSORZIALE

Art. 35

Servizio di segreteria

1. Il Consorzio si avvale di un Segretario scelto dal Consiglio dei Delegati e nominato dal Presidente. Detta collaborazione sarà regolamentata da apposita convenzione che ne specificherà compiti e funzioni.

2. Il segretario del consorzio assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio dei Delegati e del Collegio dei Revisori dei Conti senza diritto di voto e ne redige il verbale. Nel caso in cui si

¹² Si ritiene sufficiente la pubblicazione all'albo della parte del verbale relativa al deliberato, ferma restando la possibilità dei consorziati di prendere visione dell'intero verbale, qualora ne facciano richiesta.

discutano questioni riguardanti il segretario o in sua assenza, fungerà da segretario persona idonea nominata dal Presidente.

Art. 36

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 37

Riscossione contributi consorziali

1. La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata, attraverso il sistema della riscossione dei tributi nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 38

Ricorsi

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della avviso/cartella di pagamento, ogni interessato può ricorrere al Consiglio dei Delegati per eventuali errori materiali o duplicazioni di contributo.

2. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso, il Consiglio dei Delegati dovrà esaminare lo stesso e pronunciarsi nei confronti del ricorrente.

3. Le determinazioni motivate assunte dal Consiglio dei Delegati in merito ai ricorsi devono essere comunicate con lettera agli interessati entro 8 giorni dalla loro adozione.

4. L'accoglimento del ricorso dà diritto alla sospensione del ruolo che avverrà a cura del Consiglio medesimo o all'eventuale rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Art. 39

Tesoreria

1. Le funzioni di tesoriere del Consorzio possono essere affidate ad un Istituto di credito.

2. L'affidamento all'Istituto di credito dovrà avvenire mediante trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa, tra almeno due Istituti di credito alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto.

Art. 40

Riscossioni e pagamenti

1. Il Tesoriere introita le entrate consorziali in base agli ordinativi di riscossione emessi dal Consorzio.

2. E' tenuto inoltre ad incassare tutte le somme che gli pervenissero direttamente a favore del Consorzio, anche in assenza degli ordinativi di riscossione, dandone immediata notizia per la

convalida dell'operazione e per l'emissione da parte del Consorzio del corrispondente ordinativo di riscossione.

3. Entro i limiti stabiliti dal bilancio preventivo per la voce a cui il pagamento si riferisce, dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.

Art. 41

Rendiconto del tesoriere

1. Alla fine dell'esercizio il Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti.

C A P O V

Art. 42

Conservazione delle opere consorziali

1. Ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei Delegati delibererà un regolamento interno che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali.

Art. 43

Inadempimenti e danni – esecuzione d'ufficio

1. Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o favoriscano il disperdimento e la deviazione o manomettano gli impianti, l'amministrazione consorziale si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e di provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buon stato delle cose, con rivalsa mediante l'imposizione di un contributo suppletivo.

2. I consorziati possono evitare tali provvedimenti, ripristinando direttamente lo stato delle cose, previa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza del Consorzio.

Art. 44

Contributi consorziali

1. Il consorzio può imporre tributi per la copertura delle spese previste per il normale funzionamento amministrativo del Consorzio, nonché per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere.

2. Il criterio per il riparto dei tributi dovuti dai Consorziati, è stabilito dall'Assemblea e fissato dal Consiglio dei Delegati, in ragione del beneficio collegato ai singoli terreni. In presenza di situazioni eterogenee, in via eccezionale, si potrà tener conto di ulteriori correttivi.

3. Le spese necessarie al funzionamento del consorzio sono subordinate al presupposto che gli immobili risultino effettivi beneficiari dei vantaggi conseguiti o conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario.

4. Le spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico di enti pubblici e per l'esercizio e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario sono a carico dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio che traggono un beneficio dall'attività consortile.

5. In caso di “grave morosità” dei consorziati, il Consorzio gestore di impianti irrigui può – previa adozione di specifica deliberazione assembleare – disporre la sospensione dell’irrigazione sui fondi dei contribuenti morosi originanti lo stato di grave morosità. Per “grave morosità” si intende il perdurare dello stato di mancato versamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento trascorsi 120 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento stessa in assenza di presentazione di ricorso presso la competente Commissione Tributaria. Spirato il termine di cui al periodo precedente il Consorzio invierà al consorziato moroso tramite raccomandata a.r. un “preavviso di distacco” assegnando un termine non inferiore ai 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per l’adempimento. Trascorso inutilmente il termine assegnato il Consorzio potrà procedere senza ulteriori avvisi al distacco dell’impianto irriguo. Per ottenere il riallacciamento dell’impianto irriguo il contribuente moroso dovrà provvedere alla integrale regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti del Consorzio, compresi gli oneri moratori, nonché al contestuale pagamento delle spese di riallacciamento come quantificate dal Consorzio. Il riallacciamento dovrà avvenire entro 15 giorni dalla integrale regolarizzazione della posizione debitoria. Nessuna pretesa potrà venire avanzata dal contribuente moroso disconnesso dall’impianto irriguo a seguito della propria morosità.

6. In costanza del distacco dall’impianto irriguo consortile a seguito di “grave morosità” i terreni saranno gravati dal contributo consortile in misura ridotta, misura che verrà annualmente deliberata dal Consiglio dei Delegati tenendo conto dei minori oneri derivanti dal mancato esercizio dell’irrigazione sui terreni distaccati.

7. Qualora lo stato di morosità non si risolva ed i terreni originanti l’imposizione tributaria distaccati dall’impianto irriguo cambino proprietario, l’avente causa dal contribuente gravemente moroso sarà tenuto all’integrale pagamento del credito vantato dal Consorzio, oneri moratori compresi, e al fine di ottenere il riallaccio all’impianto irriguo dovrà anche pagare le relative spese come quantificate dal Consorzio.

8. Al fine di rendere edotti tutti gli interessati circa l’eventuale esistenza di situazioni di “grave morosità” il Consorzio pubblica presso il proprio albo l’elenco dei terreni originanti le “gravi morosità” stesse, con avvertimento di quanto di cui al precedente comma. L’elenco dovrà permanere pubblicato fino alla risoluzione dello stato di “grave morosità”.

Art. 45

Vigilanza sul consorzio

1. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza degli organi provinciali competenti, ai sensi delle norme del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e della normativa provinciale e nazionale vigente.

Art. 46

Vertenze

1. Le vertenze che insorgono tra gli utenti del Consorzio e il Consorzio e tra gli utenti per rapporti consorziali possono essere deferite ad un Collegio arbitrale, secondo quanto previsto dal C.p.c., restando libero l'appello all'Autorità giudiziaria.

Art. 47

Modalità

1. Il presente Statuto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale ed entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale.

Art. 48

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

